



COMUNE di FROSINONE

**Deliberazione della
Giunta Comunale**

Numero
DGC / 163 / 2017

Data
12 aprile 2017

Oggetto: Istituzione appositi capitoli di entrata ed uscita per "Sanzioni pecuniarie per danno ambientale art. 167 D. Lgs. 42/2004" .

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **21,00** e seguenti, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano :

	Presenti	Assenti
1. Sig. Nicola Ottaviani - Sindaco	P	
2. Sig.ra Ombretta Ceccarelli - Assessore	P	
3. Sig. Gianpiero Fabrizi - Assessore	P	
4. Sig.ra Flora Ferazzoli - Assessore	P	
5. Sig. Carlo Gagliardi - Assessore	P	
6. Sig. Massimo Renzi - Assessore		A
7. Sig. Enrico Straccamore - Assessore		A
8. Sig. Fabio Tagliaferri - Assessore	P	
9. Sig. Massimiliano Tagliaferri - Assessore	P	
10. Sig.ra Rossella Testa - Assessore	P	
TOTALI	8	2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Manchi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. Nicola Ottaviani nella sua qualità di Sindaco dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente dal Vice Segretario Generale - Dott. ANDREA MANCHI
e dal Sindaco - Avv. NICOLA OTTAVIANI
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore "Pianificazione Territoriale e Ambiente";

PREMESSO CHE:

- l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone:
.....omissis.....
 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
.....omissis.....
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
.....omissis.....
 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- l'art. 175, comma 4 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
" Ai sensi dell'art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine
- il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017 ed il Bilancio pluriennale 2017/2019 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO:

- **Che il D.Lgs. 42/2004 all'art. 167 commi 5 e 6** prevede che "5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono

utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti."

- Che la L.R. 15/2008 all'art. 22 "accertamento di conformità" prevede che "1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell'abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:

a) nel caso previsto dall'articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell'intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione;

b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l'incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;

c) nei casi previsti dall'articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell'abuso.

3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.

4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche."

VISTO il Regolamento per la determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione della indennità pecuniaria risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo paesistico, approvato con D.C.C. n. 16 del 06/03/2003;

CONSIDERATO che risultano pendenti diversi procedimenti che necessitano di determinazione del danno ambientale ex art. 167 commi 5 e 6 D.Lgs. 42/2004, collegati a pratiche di condono edilizio in zona vincolata;

CONSIDERATO che da una sommaria valutazione e salvo i possibili ulteriori incrementi, può stimarsi una entrata per l'anno 2017 pari ad € 50.000,00;

CONSIDERATO che nel novero delle "rimessioni in pristino di cui al comma 1 dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004, per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino" possono essere ricomprese anche tutte le attività finalizzate alle dette determinazioni del danno ambientale ex art. 167 commi 5 e 6 D.Lgs. 42/2004, ivi compresi rilievi, stime, perizie e lavori di ripristino e quant'altro necessario alle finalità disposte dal dettato normativo;

RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione nell'esercizio 2017 istituendo:

- un capitolo di entrata per “Sanzioni pecuniarie per danno ambientale art. 167 D. Lgs. 42/2004” vincolato per le rimesse in pristino di cui al comma 1 dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimesse in pristino, con previsione di entrata per l’anno 2017 pari ad € 50.000,00;
- un capitolo di uscita, corrispondente al capitolo di entrata di cui sopra, vincolato per le “rimesse in pristino di cui al comma 1 dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimesse in pristino, comprese tutte le attività connesse e collegate” con previsione di uscita per l’anno 2017 pari ad € 50.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il D. Lgs. 118/2011;

Con voto unanime legalmente espresso,

DELIBERA

1. DI PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017;

2. DI APPORTARE, pertanto, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 istituendo:

- un **capitolo di entrata** per “Sanzioni pecuniarie per danno ambientale art. 167 D. Lgs. 42/2004” **vincolato** per le rimesse in pristino di cui al comma 1 dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimesse in pristino, **con previsione di entrata per l’anno 2017 pari ad € 50.000,00**;
- un **capitolo di uscita**, corrispondente al capitolo di entrata di cui sopra, **vincolato** per le “rimesse in pristino di cui al comma 1 dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, per

finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, comprese tutte le attività connesse e collegate” **con previsione di uscita per l’anno 2017 pari ad € 50.000,00;**

3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4. **DI SOTTOPORRE**, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, previo parere dell’organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente dal Vice Segretario Generale - Dott. ANDREA MANCHI
e dal Sindaco - Avv. NICOLA OTTAVIANI
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente dal Vice Segretario Generale - Dott. ANDREA MANCHI
e dal Sindaco - Avv. NICOLA OTTAVIANI
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Avv. Nicola Ottaviani

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Andrea Manchi

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Data di pubblicazione 18.04.2017.

Utente : ANTONUCCI ANTONIO
Rif. : **TERDG - 9 - 2017 / A** - 12-04-2017

Data Stampa : 13-04-2017

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente dal Vice Segretario Generale - Dott. ANDREA MANCHI
e dal Sindaco - Avv. NICOLA OTTAVIANI
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005